

Elenco degli allegati al decreto del Ministero della Salute “**Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49**”.

#### **ALLEGATO I**

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana.

#### **ALLEGATO II**

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e francese;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e francese (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e francese.

#### **ALLEGATO III**

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e tedesca;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e tedesca (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e tedesca.

#### **ALLEGATO IV**

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., in lingua italiana, francese e tedesca

**ALLEGATO I**

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana.

**RICETTE PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALLA  
TABELLA II, SEZIONE A E ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO  
IN MATERIA DI STUPEFACENTI**

Legge 27 febbraio 2006, n. 49

**Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del Testo Unico in materia di stupefacenti**

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II sezione A e nell'allegato III bis del T.U.
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito, che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie, il medico o il veterinario rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore"
5. In caso di auto prescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore"
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.





A 000 000

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSISTITO (o proprietario dell'animale) \_\_\_\_\_

ESERIZIONE \_\_\_\_\_

**ACQUIRENTE**

Carta Identità


Patente

Passaporto

Altro \_\_\_\_\_

N. documento \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_



1<sup>a</sup> prescrizione

N. confezioni \_\_\_\_\_

Postologia nel modo e nel tempo \_\_\_\_\_

2<sup>a</sup> prescrizione

N. confezioni \_\_\_\_\_

Postologia nel modo e nel tempo \_\_\_\_\_

CODICE	NUMERO	CODICE	NUMERO	CODICE	NUMERO	CODICE	NUMERO

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N. TELEFONO PROFESSIONALE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

DATA DI PRESCRIZIONE \_\_\_\_\_

TIMBRO FARMACIA \_\_\_\_\_

DATA DI SPEDIZIONE \_\_\_\_\_

COPIA ASSISTITO/PRESCRITTORE

I.P.Z.S.p.A. - Officina Carte e Valori - Roma

**ALLEGATO II**

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e francese;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e francese (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e francese.

**RICETTE PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALLA  
TABELLA II, SEZIONE A E ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO  
IN MATERIA DI STUPEFACENTI**

**ORDONNANCE POUR LA PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS  
INDIQUES AU TABLEAU II, SECTION A ET ANNEXE III-BIS TEXTE  
UNIQUE EN MATIERE DE STUPEFIANTS**

Legge 27 febbraio 2006, n. 49  
Loi n. 49 du 27 février 2006

**Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del Testo Unico in materia di stupefacenti**

**Règles d'utilisation de l'ordonnance pour la prescription des médicaments figurant au tableau II, section A et annexe III-bis du Texte Unique en matière de stupefiants**

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II sezione A e nell'allegato III bis del T.U.
1. *La présente ordonnance doit être utilisée pour prescrire les médicaments figurant au tableau II, section A, annexe III-bis du T.U.*
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
2. *L'ordonnance a une validité de trente jours, à compter du lendemain de la date de la prescription.*
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
3. *Le médecin ou le vétérinaire peut instaurer, sur ordonnance, un traitement de trente jours au maximum. La posologie doit être programmée sur trente jours. A l'exception des cas où un ajustement du traitement s'avérerait nécessaire, l'ordonnance ne peut être renouvelée qu'après l'achèvement du traitement prescrit.*
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito, che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie, il medico o il veterinario rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore".
4. *Pour les prescriptions à la charge du Service Sanitaire National, le médecin remet à l'assisté l'ordonnance originale et la copie au SSN qui sera ensuite remise à la Pharmacie ; la « copie assisté/prescripteur » est remise à l'assisté qui la conserve comme justification de la possession des médicaments ; pour les prescriptions qui ne sont pas à la charge du SSN ou les prescriptions vétérinaires, le médecin ou le vétérinaire remet l'ordonnance originale et la « copie assisté/prescripteur ».*
5. in caso di auto prescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore"
5. *En cas d'autoprescription, le médecin ou le vétérinaire conserve la « copie assisté/prescripteur ».*
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
6. *Le pharmacien qui dispense les médicaments pris en charge par la Service sanitaire national appose les vignettes autocollantes sur la copie de l'ordonnance destinée au Service sanitaire national, dans l'espace prévu à cet effet et (si nécessaire) au verso de l'ordonnance ou bien, faute d'espace, sur la feuille annexée à l'ordonnance.*
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
7. *Le pharmacien qui met au point une préparation magistrale indique le coût y afférent dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes*
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
8. *Le vétérinaire écrit les mots «à usage vétérinaire» dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes et précise dans l'espace réservé au code du patient, l'espèce, la race et le sexe de l'animal sous traitement.*
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
9. *Le médecin ou le vétérinaire appose sa signature sur la première page de l'original de l'ordonnance; la signature sera automatiquement reproduite sur les autres copies.*







**ALLEGATO III**

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e tedesca;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e tedesca (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e tedesca.

**RICETTE PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALLA  
TABELLA II, SEZIONE A E ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO  
IN MATERIA DI STUPEFACENTI**

**REZEPTE FÜR DIE VERSCHREIBUNG VON ARZNEIMITTELN, DIE IN  
TABELLE II, ABSCHNITT A UND ANLAGE III-2 DER  
GESETZSAMMLUNG IM BEREICH BETAUBUNGSMITTEL  
AUFGEFÜHRT SIND**

Legge 27 febbraio 2006, n. 49  
Gesetz vom 27. Februar 2006, Nr. 49

**Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del Testo Unico in materia di stupefacenti**

**Anwendungsregeln für Rezepte zur Verschreibung von Arzneimitteln aus tabelle II, Abschnitt A und Anlage III/2 der Gesetzessammlung**

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II sezione A e nell'allegato III bis del T.U.  
*1. Dieses Rezept ist für die Verschreibung von Arzneimitteln zu verwenden, die in Tabelle II, Abschnitt A und in Anhang III/2 der Gesetzessammlung enthalten sind.*
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.  
*2. Das Rezept hat eine Gültigkeit von dreißig Tagen, ausgenommen den Ausstellungstag*
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.  
*3. Der Arzt oder Tierarzt darf mit jedem Rezept eine Therapie für einen Zeitraum von nicht mehr als dreißig Tagen verschreiben. Die angegebene Dosierung muss bewirken, dass die Einnahme der verschriebenen Medikamente innerhalb von dreißig Tagen abgeschlossen ist. Abgesehen von den Fällen, in denen die Therapie angepasst werden muss, darf die Verschreibung nicht wiederholt werden, bevor die mit der vorhergehenden Verschreibung angegebene Therapie nicht abgeschlossen ist.*
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito, che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie, il medico o il veterinario rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore"  
*4. Bei Verschreibungen, deren Kosten vom Staatlichen Gesundheitsdienst SSN übernommen werden, stellt der Arzt das Originalrezept für den Versicherten und eine Kopie für den SSN aus, die in der Apotheke abgegeben wird. Die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ wird dem Versicherten ausgehändigt, der sie als Berechtigungsschein für den Besitz der Arzneimittel aufbewahrt. Bei Verschreibungen, deren Kosten nicht vom SSN übernommen werden, bzw. bei tierärztlichen Verschreibungen stellt der Arzt das Originalrezept und die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ aus.*
5. in caso di auto prescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore"  
*5. Bei Verschreibungen an die eigene Person bewahrt der Arzt bzw. Tierarzt die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ selbst auf.*
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.  
*6. Der Apotheker, der vom Gesundheitsdienst übernommene Medikamente ausgibt, klebt die selbstklebenden Abschnitte auf die Kopie des Rezepts für den Gesundheitsdienst, und zwar entweder an der dafür vorgesehenen Stelle oder – falls nötig – auf der Rückseite des Rezepts bzw., falls der Platz nicht ausreicht, auf ein Blatt, das dem Rezept beigelegt wird*
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.  
*7. Der Apotheker, der Rezepturzneien zubereitet, gibt den Preis an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle an.*
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.  
*8. Der Tierarzt führt an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle die Worte «tierärztlicher Gebrauch» an und an der für die Versicherungsnummer des Patienten vorgesehenen Stelle Art, Rasse und Geschlecht des behandelten Tieres.*
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.  
*9. Das Rezept weist auf der ersten Seite die Unterschrift des Arztes oder Tierarztes im Original auf, und auf den anderen Seiten eine Kopie derselben.*







**Allegato IV****Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U.**

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del T.U.
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il medico rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore".
5. In caso di autoprescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore".
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.

**Versione in lingua francese**

1. La présente ordonnance doit être utilisée pour prescrire les médicaments figurant au tableau II, section A, annexe III-bis du T.U.
2. L'ordonnance a une validité de trente jours, à compter du lendemain de la date de la prescription.
3. Le médecin ou le vétérinaire peut instaurer, sur ordonnance, un traitement de trente jours au maximum. La posologie doit être programmée sur trente jours. À l'exception des cas où un ajustement du traitement s'avérerait nécessaire, l'ordonnance ne peut être renouvelée qu'après l'achèvement du traitement prescrit.

4. Pour les prescriptions à la charge du Service Sanitaire National, le médecin remet à l'assisté l'ordonnance originale et la copie au SSN qui sera ensuite remise à la Pharmacie ; la « copie assisté/prescripteur » est remise à l'assisté qui la conserve comme justification de la possession des médicaments ; pour les prescriptions qui ne sont pas à la charge du SSN ou les prescriptions vétérinaires, le médecin ou le vétérinaire remet l'ordonnance originale et la « copie assisté/prescripteur ».
5. En cas d'autoprescription, le médecin ou le vétérinaire conserve la « copie assisté/prescripteur ».
6. Le pharmacien qui dispense les médicaments pris en charge par la Service sanitaire national appose les vignettes autocollantes sur la copie de l'ordonnance destinée au Service sanitaire national, dans l'espace prévu à cet effet et (si nécessaire) au verso de l'ordonnance ou bien, faute d'espace, sur la feuille annexée à l'ordonnance.
7. Le pharmacien qui met au point une préparation magistrale indique le coût y afférent dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes.
8. Le vétérinaire écrit les mots «à usage vétérinaire» dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes et précise dans l'espace réservé au code du patient, l'espèce, la race et le sexe de l'animal sous traitement.
9. Le médecin ou le vétérinaire appose sa signature sur la première page de l'original de l'ordonnance; la signature sera automatiquement reproduite sur les autres copies.

#### Versione in lingua tedesca

1. Dieses Rezept ist für die Verschreibung von Arzneimitteln zu verwenden, die in Tabelle II, Abschnitt A und in Anhang III/2 der Gesetzessammlung enthalten sind.
2. Das Rezept hat eine Gültigkeit von dreißig Tagen, ausgenommen den Ausstellungstag.
3. Der Arzt oder Tierarzt darf mit jedem Rezept eine Therapie für einen Zeitraum von nicht mehr als dreißig Tagen verschreiben. Die angegebene Dosierung muss bewirken, dass die Einnahme der verschriebenen Medikamente innerhalb von dreißig Tagen abgeschlossen ist. Abgesehen von den Fällen, in denen die Therapie angepasst werden muss, darf die Verschreibung nicht wiederholt werden, bevor die mit der vorhergehenden Verschreibung angegebene Therapie nicht abgeschlossen ist.
4. Bei Verschreibungen, deren Kosten vom Staatlichen Gesundheitsdienst SSN übernommen werden, stellt der Arzt das Originalrezept für den Versicherten und eine Kopie für den SSN aus, die in der Apotheke abgegeben wird. Die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ wird dem Versicherten ausgehändigt, der sie als Berechtigungsschein für den Besitz der Arzneimittel aufbewahrt. Bei Verschreibungen, deren Kosten nicht vom SSN übernommen werden, bzw. bei tierärztlichen Verschreibungen stellt der Arzt das Originalrezept und die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ aus.
5. Bei Verschreibungen an die eigene Person bewahrt der Arzt bzw. Tierarzt die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ selbst auf.
6. Der Apotheker, der vom Gesundheitsdienst übernommene Medikamente ausgibt, klebt

die selbstklebenden Abschnitte auf die Kopie des Rezepts für den Gesundheitsdienst, und zwar entweder an der dafür vorgesehenen Stelle oder – falls nötig – auf der Rückseite des Rezepts bzw., falls der Platz nichtausreicht, auf ein Blatt, das dem Rezept beigelegt wird.

7. Der Apotheker, der Rezepturarzneien zubereitet, gibt den Preis an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle an.
8. Der Tierarzt führt an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle die Worte «tierärztlicher Gebrauch» an und an der für die Versicherungsnummer des Patienten vorgesehenen Stelle Art, Rasse und Geschlecht des behandelten Tieres.
9. Das Rezept weist auf der ersten Seite die Unterschrift des Arztes oder Tierarztes im Original auf, und auf den anderen Seiten eine Kopie derselben.

**(Stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario)**